

***INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA***

—————

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

BERSELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

valutazioni autorevoli in sede tecnica sottolineano che parti significative del contratto per il personale della scuola violano i presupposti essenziali della libertà di insegnamento tutelata dall'articolo 33 della Costituzione;

lo Snals, per la sua responsabilità di sindacato maggiormente rappresentativo del mondo della scuola, ha impugnato in sede giurisdizionale quelle parti del contratto che entrano in conflitto con lo spirito e la lettera della Carta fondamentale — :

quali urgenti provvedimenti il Governo intenda assumere finalizzati ad approfondire ed eventualmente riaprire una trattativa che elimini le ragioni di un contenzioso così delicato e grave. (4-00081)

RISPOSTA. — *Nell'interrogazione si chiede di conoscere quali provvedimenti il Governo intenda assumere per accertare se in alcuni articoli del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto scuola sia stato violato il principio della libertà d'insegnamento, tutelata dall'articolo 33 della Costituzione, articoli che, per tale presunta illegittimità, sono stati oggetto di impugnativa, in sede giurisdizionale da parte dello SNALS quale sindacato maggiormente rappresentativo del comparto stesso.*

A tale riguardo si deve far presente che la questione è stata chiarita dalla pronuncia del giudice amministrativo sul suindicato ricorso. Infatti con sentenza n. 1172 del 20 marzo 1996, pubblicata in data 5 giugno u.s., la Sezione III bis del TAR del Lazio — nel respingere tutte le censure mosse dal predetto sindacato — ha affermato l'illegittimità dell'atto di autorizzazione governativa alla stipula del contratto collettivo soltanto

per la parte che attiene alle clausole contrattuali contenute nei commi 4 e 5 dell'articolo 38 e nell'articolo 39 del medesimo contratto collettivo.

Non si tratta, pertanto, del venir meno dell'intero contratto, né di gran parte delle norme in esso contenute (il contratto consta di ben 82 articoli), bensì di un'evenienza molto più limitata.

Infatti le clausole ritenute nulle sono quelle che prevedono l'esercizio collegiale di poteri di decisione nell'ambito della definizione del cosiddetto progetto educativo di istituto e del conseguente piano di attività.

Il TAR del Lazio sostiene che il contratto avrebbe, in tali punti, travalicato l'ambito delle materie affidate alla disponibilità delle parti contraenti, operando una forma di intrusione nella sfera della libertà di insegnamento, la cui disciplina è riservata invece al legislatore, secondo quanto statuisce l'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 6), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, contenente la delega che ha portato all'emanazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e delle successive integrazioni e modificazioni e, cioè, delle norme che hanno riordinato il pubblico impiego sulla base del codice civile e delle altre leggi che regolano il rapporto di lavoro subordinato nel settore privato.

Va tuttavia sottolineato che l'annullamento delle predette norme è stato motivato dal TAR solo in ragione della rilevata necessità di una disciplina pubblicistica della materia, a prescindere cioè da qualsiasi valutazione di merito in ordine al contenuto eventualmente lesivo delle disposizioni in esame rispetto al principio della libertà d'insegnamento. L'annullamento, in sostanza, dichiarando inidonea la fonte contrattuale ad introdurre nell'ordinamento la specifica modalità di organizzazione della didattica costituita dal progetto di istituto, non esclude tuttavia la legittimità delle altre modalità di organizzazione dell'attività didattica, anche di natura collegiale, che trovano la loro legittimazione in pregresse fonti pubblicistiche.

A tale proposito, infatti, nel corso di una riunione congiunta con i rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione e dell'Avvocatura generale dello Stato, promossa

dall'ARAN al fine di valutare le conseguenze della sentenza, si è constatato che la sostanza dispositiva delle clausole in questione è rinvenibile in norme legislative e regolamentari già vigenti che consentono, pertanto, di prescindere dalle clausole dichiarate nulle.

Basti in proposito richiamare i principi affermati da alcuni articoli del testo unico emanato con il decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994: l'articolo 1 (Formazione della personalità degli alunni e libertà d'insegnamento), articolo 2 (Tutela della libertà di coscienza degli alunni e diritto allo studio), articolo 3 (Comunità scolastica), articolo 5 (Consiglio di intersezione, di interdasse e di classe), articolo 7 (Collegio dei docenti), articolo 395 (Funzione docente). Non è poi da trascurare il fatto che la rimozione dei commi 4 e 5 dell'articolo 38 e dell'articolo 39 rende di nuovo applicabili le norme regolamentari recate dal comma 5 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, comma che disciplina le modalità di definizione del piano annuale delle attività connesse con l'attività didattica, inclusa la programmazione didattico-educativa, e con il funzionamento della scuola, compresi i criteri di organizzazione degli scrutini ed i rapporti con le famiglie.

A seguito della predetta riunione, il Ministero della pubblica istruzione ha diramato un'apposita circolare — n. 304 del 1° luglio scorso — che recepisce l'orientamento che si è richiamato.

In conclusione risulta evidente che non si è in presenza di un vuoto normativo che non possa essere colmato alla stregua della disciplina primaria e secondaria pre-esistente al contratto. D'altra parte, riaprire una vicenda contrattuale ormai conclusa potrebbe, fra l'altro, implicare la messa in discussione di tutte quelle parti del contratto collettivo, che il TAR del Lazio ha riconosciuto pienamente legittime, mentre non porterebbe a rinegoziare la parte ritenuta illegittima, in quanto materia di riserva di legge.

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali:
Bassanini.

BOGHETTA. — Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato. — Per sapere — premesso che:

da tempo i lavoratori della Fochi sono in lotta contro la liquidazione del gruppo;

recentemente, con lo sblocco degli accordi presi in precedenza, sembrava che si fosse dato avvio alla fase di risanamento;

la situazione sembra invece precipitare, come da più parti paventato, quasi che la liquidazione fosse già decisa, anzi programmata;

cosa intenda fare il Ministro per ridare slancio ad una azienda con migliaia di lavoratori in Italia e all'estero. (4-00504)

RISPOSTA. — Il Ministero dell'industria ha disposto, con proprio decreto, di concerto con il Ministero del tesoro, la procedura di amministrazione straordinaria per il Gruppo Fochi, in quanto era stato accertato giudiziariamente, ai sensi degli artt. 5 e 195 della legge fallimentare, lo stato di insolvenza dello stesso.

Successivamente i commissari liquidatori sono stati autorizzati, dal Ministero dell'industria, all'esecuzione di un programma stralcio fino al 31 ottobre 1996 sulla base del quale il Ministero del tesoro ha concesso la garanzia a fronte di finanziamenti bancari fino a 70 miliardi.

Con tali finanziamenti è stata assicurata la continuazione dell'attività produttiva per il tempo necessario, auspicano i commissari, al trasferimento a terzi delle varie aziende, rimandando direttamente agli acquirenti ogni tentativo di risanamento.

Al riguardo si precisa che le procedure di vendita di alcune attività aziendali sono state già avviate.

Il Ministero dell'industria, in veste di autorità vigilante, sarà tenuto a garantire alla luce delle concrete manifestazioni del mercato, il migliore contemperamento degli

interessi della continuazione dell'attività e della salvaguardia dei livelli occupazionali con quello della tutela dei creditori.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e incarico per il turismo: Bersani.

BRUNETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

nel marzo scorso, attraverso un accordo nazionale, la Marlane di Praia a Mare in provincia di Cosenza, ha assunto l'impegno di realizzare un progetto di nuova filatura, che avrebbe dovuto avere a base la garanzia della occupazione per quelle maestranze;

appare davvero singolare che, dentro un progetto di questo genere, finalizzato al lavoro, rimangono aperti pesanti problemi proprio sul terreno della occupazione, dato che è aperto un contenzioso con i lavoratori messi in precedenza in mobilità, che ha costretto i lavoratori medesimi ad adire la magistratura, denunciando, per altro, la pratica, da tempo consolidata, del lavoro nero, degli straordinari pure in presenza di un numero di dipendenti in mobilità, o, addirittura quella della concessione del lavoro a domicilio sottopagato per potere evadere agli obblighi contrattuali; pratiche queste che trovano, purtroppo, indifferenti le stesse organizzazioni sindacali —:

se non ritenga, nell'ambito delle sue competenze e attraverso gli organi di ispezione, di dovere intervenire per garantire che le norme e gli accordi contrattuali sulla mobilità a suo tempo stipulati vengano rispettati;

se, infine, non ritenga che sul terreno dei diritti dei lavoratori sia necessario un rigoroso controllo, per impedire che, nell'attuale stato di precarizzazione del sud, dentro cui la disoccupazione è diventato un dramma collettivo, si tenti di considerare il sud come area neo coloniale, e, anche quando le iniziative di intervento

appaiano positive, vengano poi guidate da una ideologia negatrice delle regole, che tenta di guardare ai problemi del lavoro e alla difesa dei diritti dei lavoratori come pure *optional*. (4-00047)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

La S.V. sollecita il Ministero ad attivare l'organo ispettivo al fine di effettuare una verifica circa lo stato di applicazione delle norme contrattuali e previdenziali all'interno del reparto filatura dell'azienda menzionata nel documento parlamentare.

In particolare, viene segnalato un rilevante ricorso al lavoro straordinario ed a lavorazioni esterne.

Su questi aspetti l'Ispettorato del Lavoro ha già effettuato appositi accertamenti a seguito di specifica richiesta del Pretore adito dai lavoratori posti in mobilità.

Com'è noto alla S.V., 25 dipendenti hanno impugnato il licenziamento, intimato dalla ditta, nel febbraio 1994, a seguito della collocazione in mobilità, chiedendo in via d'urgenza ex articolo 700 c.p.c. la reintegrazione nel posto di lavoro.

I ricorrenti hanno contestato la legittimità del licenziamento collettivo deducendo la non sussistenza dello stato di crisi aziendale, in considerazione del ricorso agli straordinari e a commesse esterne.

L'organo giudicante, con sentenza emessa nel mese di gennaio 1996, ha rigettato il ricorso ritenendo legittimi i licenziamenti intimati agli interessati.

Per quanto concerne l'effettuazione di lavoro straordinario, l'Ispettorato ha riferito di avere adottato, a seguito della verifica, i provvedimenti amministrativi di competenza.

In merito alla questione delle lavorazioni esterne, la perizia tecnica disposta dal Magistrato ha evidenziato, per gli anni 1993 e 1994, l'affidamento a due ditte per un importo pari, rispettivamente, a 120.000.000 e a 191.000.000 circa.

Il responsabile aziendale ha precisato, nel corso dell'ispezione, che il ricorso al decentramento delle lavorazioni è previsto dal Contratto collettivo di categoria.

L'Ispettorato del Lavoro non ha ricevuto segnalazioni concernenti fenomeni di illecito utilizzo della manodopera.

Si fa presente, infine, che il Ministero dell'Industria, interessato per i profili inerenti alle nuove iniziative previste per lo stabilimento in questione, ha confermato la programmata realizzazione di un nuovo impianto di produzione di filati per maglieria, che consentirà di impiegare, a regime, circa 90 unità, parte di provenienza interna e parte da reperire all'esterno.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

CARUSO. — *Ai Ministri del tesoro e dell'industria, commercio ed artigianato.* — Per sapere — premesso che:

il comune di Comiso rientra nell'elenco dei comuni metanizzabili singolarmente e che ha optato per la partecipazione ad un bacino d'utenza (Bacino Sicilia 22), anche per assicurare l'economicità della gestione; i comuni del bacino hanno promosso la costituzione di un consorzio;

i finanziamenti per la costruzione della rete di distribuzione sono stati direttamente assegnati ai comuni del bacino;

l'inerzia degli organismi del consorzio non ha permesso di avviare tutta una serie di adempienze;

con delibera di giunta municipale del 14 gennaio 1994, il comune di Comiso approvava il progetto esecutivo di distribuzione urbana del gas metano nel suo territorio;

l'affidamento dei lavori è stato espletato, con gara a pubblico incanto, il 21 dicembre 1994;

in data 11 gennaio 1995 viene notificato al comune di Comiso ricorso al Tar, che accoglieva la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato, del consorzio « Ippari » per l'annullamento della gara, in quanto concessionario all'affidamento ed esecuzione dei lavori e alla gestione del servizio di metanizzazione;

a tale ordinanza del Tar il comune ha proposto appello al Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia, che in data 17 maggio 1995 lo accoglieva;

la ditta « Ghezzi Ugo » S.P.A. presentava ricorso al TAR di Catania, che in data 3 aprile 1995 rigettava, la domanda di sospensione, avverso alla esclusione dalla gara del 21 dicembre 1994;

avverso a tale rigetto della domanda di sospensiva da parte del Tar, la suddetta ditta proponeva ricorso al Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia, che lo respingeva in data 14 settembre 1995, dandone notizia al comune un mese dopo;

per i motivi suesposti, non si è potuto stipulare il contratto di appalto e quindi dare inizio ai lavori che avrebbero dovuto essere completati entro il 3 marzo 1996;

se non si ritenga opportuno, alla luce di tutti gli avvenimenti narrati, concedere una proroga per consentire al comune di Comiso la realizzazione del progetto di distribuzione del gas metano. (4-01328)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.*

Il Comune di Comiso ha ottenuto un finanziamento, ai sensi della Legge 784/80, per la realizzazione delle reti di distribuzione del gas metano.

La copertura finanziaria dell'intero investimento prevede, oltre al finanziamento ai sensi della sopracitata legge, anche un finanziamento a valere su Fondi strutturali destinati alle Regioni di cui all'obiettivo 1 dall'Unione Europea nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 1989-1993.

Per le iniziative relative alla metanizzazione finanziate nell'ambito del suddetto QCS, l'Unione Europea ha disposto che ne riconoscerà i pagamenti solo se effettuati entro il 31.12.1996.

Al fine di consentire, entro i termini stabiliti dall'Unione Europea, il completamento dell'intera procedura relativa ai contributi — che coinvolgono il Ministero dell'Industria, del tesoro, del bilancio e la Cassa Depositi e Prestiti — è stata stabilita, quale

data per il completamento dei lavori, per tutte le iniziative finanziate, il 31 marzo 1996.

Peraltro, il Ministero dell'industria ha sollecitato un intervento del Ministero del bilancio per ottenere una proroga di due anni del termine dei pagamenti, fino al 31 dicembre 1998.

Il Ministero del bilancio ha respinto tale richiesta ed ha invitato le amministrazioni interessate alla procedura di liquidazione dei contributi a studiare una normativa atta ad accelerare la liquidazione degli stessi.

Con decreto legge n. 385 del 22.7.1996, contenente disposizioni urgenti per accelerare gli interventi nelle aree depresse, sono state definite le procedure per l'accelerazione dei pagamenti per le iniziative terminate e non collaudate.

Sono all'esame provvedimenti che consentono di sanare le situazioni di iniziative non ancora terminate, come il caso del Comune di Comiso, prospettato nel testo dell'interrogazione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e incarico per il turismo: Bersani.

CERULLI IRELLI. — *Al Ministro dell'industria, commercio ed artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la direzione generale della produzione industriale ha escluso alcune aziende industriali dal primo elenco, formato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 giugno 1994 n. 355, nonché dal secondo elenco, aggiornato e modificato dal decreto ministeriale 30 marzo 1995 (pubblicato sul supplemento n. 47 della *Gazzetta Ufficiale* del 24 aprile 1995 n. 95), delle domande di agevolazioni, sotto forma di finanziamento a tasso agevolato e contributo in conto capitale, presentate a valere sulla legge 1° marzo 1986 n. 64, di cui al decreto ministeriale 27 giugno 1994 (pubblicato sul supplemento n. 100 della *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 9 luglio 1994);

tale esclusione è stata operata malgrado le suddette aziende industriali aves-

sero regolarmente e tempestivamente ottemperato a tutte le prescrizioni dettate in materia (legge citata n. 64 del 1986), e cioè avessero presentato la documentazione prescritta; provveduto a compilare correttamente la parte del modello a lettura ottica di propria competenza; indicato regolarmente, tra l'altro, il costo complessivo del progetto di cui alla domanda di agevolazioni e l'ammontare della spesa già effettuata per la realizzazione dello stesso progetto di investimento, nonché la percentuale di realizzazione del progetto di investimento in una misura superiore al 75 per cento, entro la prescritta data del 31 dicembre 1993;

l'esclusione è stata operata sulla scorta di motivazioni carenti e oltremodo incomprensibili, del tipo: « La domanda di agevolazioni è stata esclusa per i seguenti motivi: la dichiarazione del legale rappresentante della ditta richiedente, resa dopo il 31 dicembre 1993, non attesta lo stato di avanzamento della spesa conseguita entro la medesima data » (motivazione riferita specificamente alla pratica relativa al progetto n. 66845/CI);

le aziende industriali escluse hanno, pertanto, presentato ricorsi intesi all'annullamento dei provvedimenti impugnati, per poter, poi, accedere alle richieste di agevolazioni di cui alla legge citata n. 64 del 1986. Esse, a causa della esclusione dagli elenchi, e dunque, dalla erogazione delle agevolazioni, rischiano un dissesto economico. Ciò, oltre a comportare gravi ripercussioni sul piano dell'occupazione, potrebbe altresì esporre la pubblica amministrazione ad azioni di responsabilità per danni, nel caso di una (presumibile) soccombenza in sede di contenzioso amministrativo —:

quali ragioni abbiamo determinato l'esclusione delle aziende industriali dagli elenchi sopramenzionati, e dunque, dalla possibilità di accedere alle agevolazioni;

quali iniziative si intendano adottare per sanare una situazione di disparità di trattamento tra aziende che non appare sostenibile. (4-01765)

RISPOSTA. — Con decreto legislativo del 3 aprile 1993 n. 96, a seguito della soppressione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, sono state trasferite al Ministero dell'industria le competenze esercitate dalla ex Agensud in materia di concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive di cui alla Legge 64/1986.

Fino al 30 aprile 1993 le iniziative avviate dalle imprese meridionali, per le quali non erano ancora avvenute le erogazioni del saldo dei contributi concessi, ammontavano a 12.842, mentre quelle interessate alle disposizioni di cui al decreto-legge 415/1992 convertito con la legge 488/1992, cioè le domande presentate entro il 20.8.1992 mai gestite dalla ex Agensud, risultavano essere 18.503.

Per queste ultime iniziative il Ministero dell'industria ha individuato una nuova procedura per la concessione delle agevolazioni ex legge 64/1986 basata sulla graduatoria.

Con il decreto-legge 285/1993, successivamente reiterato e convertito con la legge 104/1995, sono state ripresentate dagli istituti bancari, su apposito modulo a lettura ottica e nei tempi stabiliti dalla legge, le domande non deliberate dall'Agensud. La definizione delle istruttorie pendenti mediante la formazione di un'apposita graduatoria disciplinata all'articolo 4 della citata legge 104/1995 è stata effettuata nei 90 giorni prescritti dalla legge stessa.

Le domande di agevolazioni riproposte quindi al Ministero dell'industria entro il 28 febbraio 1994 tramite gli enti istruttori (Istituti di Credito e/o Società di Leasing) sono state complessivamente 13.845 e, di queste, 12.333 sono state inserite nella predetta graduatoria di cui al decreto ministeriale 30 marzo 1995 (Supplemento Ordinario n. 47 alla G.U. n. 95 del 24 aprile 1995).

Le imprese escluse dall'elenco di cui sopra sono state circa 1.500. I principali motivi di esclusione hanno riguardato: per 64 la certificazione di vigenza delle imprese; per 193 la certificazione antimafia; per 495 la compilazione della dichiarazione di responsabilità dei titolari delle imprese; per 310 la istruttoria negativa da parte degli Istituti bancari; per 194 la riproposizione di

domande relative ad iniziative già agevolate; per 182 la riproposizione di domande non agevolabili con la Legge ex 64/1986 perché successive al 20 agosto 1992; ecc.

Al 31 luglio 1996 sono stati presentati al Ministero dell'industria n. 360 ricorsi relativamente alle iniziative escluse dalla graduatoria e 60 di questi hanno avuto accoglimento di ordinanza di sospensiva da parte dei TAR. In attesa del giudizio di merito da parte dei predetti organi giurisdizionali sono in corso di emissione i 60 decreti di riammissione a titolo provvisorio nella predetta graduatoria.

Al 31 dicembre 1995, entro il termine consentito dalla CEE per l'ammissione dell'impegno di spesa, il Ministero dell'industria ha emesso tutti i decreti di concessione delle agevolazioni (12.233) e ha erogato 2.266 miliardi a favore delle prime 10.550 imprese meridionali inserite in graduatoria. Nel primo semestre 1996 sono stati erogati acconti nella misura del 50 per cento a favore delle restanti imprese beneficiarie.

Per quanto riguarda le domande escluse è stata introdotta una norma transitoria nel regolamento di attuazione della legge 488/92 (l'articolo 12 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527), al fine di consentire alle imprese la riproposizione delle domande stesse.

Per quanto riguarda il progetto 66845/CI della Ditta Pentaferte S.r.l. di Campli (Tera-ramo) è stato presentato in data 12.3.1996 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso i motivi di esclusione dalla predetta graduatoria.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e incarico per il turismo: Bersani.

COLA. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

negli importanti e popolosi comuni di San Giuseppe Vesuviano, Ottaviano e Terzigno ha operato fino al 1992 la gestione esattoriale con due distinti sportelli: in San Giuseppe Vesuviano ed in Ottaviano;

in tale anno il Ministero delle finanze sopprimeva inopinatamente l'esattoria di San Giuseppe Vesuviano, pur contando la città circa 30.000 abitanti e rivestendo rilevantisima importanza a livello nazionale sotto il profilo economico e commerciale, spostando il servizio esattoriale in Terzigno;

nel 1994, contemporaneamente al passaggio della gestione esattoriale al commissario governativo Banco di Napoli S.p.A., è stata soppressa anche la sede di Ottaviano, comune quest'ultimo che, sia per numero abitanti, che per attività, può ritenersi di pari importanza, accorpando nello sportello di Terzigno anche la gestione esattoriale di tale città;

attualmente, lo sportello di Terzigno è ubicato in una zona periferica e lontana dai tre centri cittadini e non è servito da mezzi di trasporto pubblico;

in conseguenza del numero degli utenti (la popolazione complessiva delle tre città è di circa 70.000 abitanti), risulta un accesso quotidiano allo sportello di centinaia di persone, se non di migliaia nei periodi di maggiore attività, con file ed attese interminabili e conseguente, ingiustificato ed incomprensibile disagio per gli utenti (fra cui moltissimi anziani non provvisti di mezzi di trasporto proprio), provocando spesso problemi di ordine pubblico al punto che la stessa gestione esattoriale ha dovuto far ricorso ad istituti di vigilanza privata per meglio disciplinare l'accesso allo sportello;

il personale è oltretutto insufficiente per smaltire le migliaia di pratiche, in costante aumento anche per effetto del recupero della maggiorazione del tributo locale (legge n. 144 del 1989) da parte del comune di Ottaviano, dichiarato dissestato —:

quali iniziative intenda assumere, con la dovuta urgenza, per porre riparo alla ormai insostenibile situazione venutasi a creare;

se, in particolare, non intenda promuovere l'immediata apertura di almeno

un nuovo sportello nel centro abitato di San Giuseppe Vesuviano o di Ottaviano;

se non sia il caso, in subordine, di consentire il pagamento dei ruoli presso tutti gli sportelli bancari presenti sul territorio e creare fra questi un conto di corrispondenza con la gestione esattoriale, al fine di snellire ed agevolare i pagamenti dei tributi;

se non intenda provvedere con analogo sollecitudine a trasferire lo sportello di Terzigno nel centro abitato e promuovere l'incremento del numero degli addetti per rimuovere, anche se solo parzialmente, le cause che determinano tanti disagi a chi è costretto a pagare imposte in misura superiore al dovuto, senza alcun preavviso e con ingiustificati interessi di mora, così come già segnalato precedentemente dall'interrogante. (4-00692)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole evidenzia talune problematiche in materia di riscossione dei tributi; in particolare, nel premettere che nel 1992 e nel 1994 sono stati soppressi, rispettivamente, lo sportello del servizio di riscossione dei tributi ubicato nel Comune di San Giuseppe Vesuviano e quello sito nel Comune di Ottaviano, entrambi accorpato allo sportello di Terzigno, chiede il ripristino di almeno uno degli stessi, attesi i disagi risentiti dagli utenti.

Al riguardo si rileva, in via preliminare, che, in vista dell'applicazione della disciplina del servizio di riscossione dei tributi a mezzo dei concessionari, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, vennero determinati, con il decreto del Ministro delle finanze 16 ottobre 1989, il numero e la dislocazione degli sportelli di riscossione per l'ambito territoriale « B » della provincia di Napoli (in totale 53). Tra i predetti sportelli figuravano anche quelli ubicati nei comuni di Terzigno (che estendeva la propria competenza al confinante comune di San Giuseppe Vesuviano) e di Ottaviano.

Successivamente, con i decreti del Ministro delle finanze del 15 giugno 1993 si è provveduto a fissare, per quel che concerne

le concessioni del servizio di riscossione dei tributi la misura dei compensi per abitante servito e si è stabilita, altresì, limitatamente ad alcune concessioni, tra le quali quella relativa alla provincia di Napoli, la riduzione del numero degli sportelli di riscossione.

Giova sottolineare che, ai fini della individuazione degli sportelli da sopprimere (avvenuta con i decreti del 1° agosto 1994), tra i quali figura anche quello ubicato nel Comune di Ottaviano, questo Dicastero ha tenuto conto sia delle esigenze dei contribuenti sia delle realtà geografiche e socio-economiche dei territori coinvolti.

La decisione di procedere ad una graduale riduzione degli sportelli si è resa necessaria, tra l'altro, a seguito dell'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 1994, del conto fiscale e contributivo che ha determinato una contrazione dei versamenti delle imposte eseguiti presso gli sportelli di riscossione; conseguentemente i costi di gestione di taluni di questi, a causa della dislocazione o della limitatezza dell'attività svolta, sono risultati eccessivamente gravosi da sostenere.

Alla luce delle considerazioni sinora svolte la richiesta avanzata dalla S.V. Onorevole, di attivare uno sportello di riscossione dei tributi nel Comune di San Giuseppe Vesuviano o in quello di Ottaviano, non appare suscettibile di accoglimento.

Tuttavia, e il caso di far presente che l'articolo 5 della convenzione per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione dei tributi stabilisce che nei Comuni sprovvisti di sportello di riscossione per i quali il concessionario svolge il servizio di tesoreria, ex articolo 32, comma 5, del citato decreto n. 43 del 1988, il relativo sportello, previa intesa tra il concessionario e l'ente locale, potrà essere adibito anche alla riscossione dei tributi ovviamente senza alcun onere per questa Amministrazione.

Per quanto concerne la richiesta di consentire il pagamento dei ruoli presso tutti gli sportelli bancari presenti sul territorio, si evidenzia che l'attività di esazione viene normalmente svolta in locali nettamente

distinti da quelli destinati all'attività bancaria, al fine di evitare ogni commistione tra credito e riscossione.

In relazione, infine, alla proposta di trasferire lo sportello di Terzigno dalla periferia al centro abitato, si rappresenta che ogni determinazione in materia compete al concessionario del servizio di riscossione dei tributi, il quale potrà valutare l'opportunità di accogliere l'eventuale motivata richiesta avanzata dagli organi locali.

Il Ministro delle finanze: Visco.

COSTA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

alla fine del mese di maggio 1996 è scaduto il primo anno di attività per i lavori socialmente utili che hanno interessato 1700 lavoratori in Piemonte ed ai quali sono stati destinati, nel 1995, ventisei miliardi di lire;

essendo stati spesi, nel corso dello scorso anno, solo sei miliardi, la somma stanziata per il 1996 è stata ridotta a tre miliardi, al di sotto delle necessità della regione —:

se non si ritenga opportuno dare alle regioni norme chiare che consentano loro di programmare su una base più definita;

per quali ragioni il finanziamento sia stato ridotto così drasticamente;

se non si ritenga opportuno verificare come siano stati spesi i sei miliardi e lo stato di avanzamento dei progetti avviati nel 1995. (4-02675)

RISPOSTA. — L'interrogazione presentata dalla S.V. On.le sottopone all'attenzione del Ministero il problema delle limitate risorse finanziarie destinate, per l'anno 1996, al pagamento dei sussidi dei soggetti utilizzati nei progetti di lavori socialmente utili nella Regione Piemonte.

In particolare, si chiede di conoscere le iniziative che si intendono assumere affinché il quadro normativo di riferimento

sia sufficientemente chiaro per gli operatori nonché una informativa sullo stato dei progetti già avviati nel 1995.

Prima di fornire la risposta ai diversi quesiti posti, si valuta opportuno premettere una considerazione di carattere generale.

La gestione della politica dei lavori socialmente utili costituisce una delle priorità che l'Amministrazione è chiamata a fronteggiare nel momento presente, in particolare nelle aree dove maggiore è la concentrazione di lavoratori fuoriusciti dal processo produttivo che non hanno più la possibilità di fruire di ammortizzatori sociali.

Per quanto concerne i dati numerici relativi agli interventi posti in essere nel 1995, gli elementi conoscitivi acquisiti dall'Agenzia regionale per l'impiego hanno evidenziato quanto segue.

I lavoratori impegnati in lavori socialmente utili che in Piemonte hanno terminato la loro attività, a seguito della conclusione del progetto, risultavano, nel mese di maggio 1996, pari a n. 576.

Altri 1.183 hanno terminato o termineranno le attività di L.S.U. nel periodo luglio-dicembre 1996 (precisamente: 331 a luglio/agosto, 314 a settembre, 129 ad ottobre, 94 a novembre e 315 a dicembre).

Complessivamente la quota di Fondo Nazionale per l'occupazione destinata al Piemonte per il finanziamento dei LSU, per il 1995, è stata pari a circa 29 miliardi e 200 milioni.

Secondo i dati comunicati dall'Agenzia per l'impiego, l'ammontare complessivo dei sussidi erogati ai lavoratori nel corso del 1995 è pari a circa 23 miliardi, con una minore spesa rispetto alle previsioni di 6 miliardi.

Per quanto concerne l'anno in corso, l'organo periferico ha comunicato che sono stati stanziati ulteriori 3 miliardi. Tale disponibilità finanziaria ha consentito l'erogazione dei sussidi a 1.621 lavoratori che sono stati impegnati per un arco temporale di 2 mesi. Si tratta, in particolare, di progetti approvati dalla Commissione Regionale per l'Impiego del Piemonte fino alla data del 7 maggio 1996 (182 progetti).

Altri 209 progetti che prevedevano l'impiego di altri 2.267 lavoratori, approvati successivamente alla data suindicata, non hanno potuto accedere al finanziamento del fondo per l'occupazione.

Ciò premesso, si fa presente che con il rifinanziamento del Fondo per l'occupazione previsto dal decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, che reitera il decreto-legge n. 404, decaduto per mancata conversione nei termini costituzionali, nella misura di 350 miliardi per l'anno 1996, destinati prevalentemente all'attivazione di lavori socialmente utili, si è operato per sopperire agli oggettivi problemi di copertura finanziaria indotti dalla molteplicità delle situazioni interessate, anche sulla base di quanto è emerso dalla riunione tenutasi l'11 settembre u.s. con i rappresentanti delle Regioni.

Al riguardo, si rende noto che, tenute attentamente in considerazione le criticità delle diverse realtà locali, è in fase di avanzata predisposizione il decreto ministeriale per ripartire le risorse finanziarie derivanti dall'integrazione dello stanziamento di cui si è fatto cenno.

Peraltro, è stata assicurata la copertura finanziaria di tutti i progetti già avviati per l'anno 1995-1996.

Il provvedimento terrà conto anche dei dati forniti dagli Uffici del Lavoro circa i progetti di lavori socialmente utili approvati nel 1996 per i quali è richiesto il finanziamento a carico del « Fondo per l'occupazione ».

Si fa presente, infine, che il succitato decreto ha introdotto, oltre al già menzionato rifinanziamento del fondo, due novità di rilievo. Un primo profilo concerne la previsione che almeno il 15 per cento dei fondi assegnati alle singole Commissioni Regionali venga destinato ai progetti che vedono impegnati i disoccupati di lunga durata. Ciò al fine di dare una risposta ai soggetti che sinora sono stati esclusi dallo schema normativo.

Un ulteriore aspetto riguarda la possibilità, per i soggetti promotori (individuati dalla legge n. 451/94), di costituire società miste a condizione che l'organico delle stesse sia composto, in misura percentuale

prefissata, dai lavoratori ovvero dai soggetti aventi titolo ad essere avviati ai lavori socialmente utili.

Ciò al fine di assicurare il reimpiego dei lavoratori in uscita dai lavori socialmente utili.

È stata prevista, inoltre, la facoltà per gli stessi soggetti promotori di stipulare, in via straordinaria e limitatamente alla fase di avvio, con le predette società miste, convenzioni o contratti di durata non superiore a 36 mesi, aventi per oggetto esclusivamente attività similari rispetto a quelle svolte nell'ambito di progetti di lavori socialmente utili, precedentemente promossi dai medesimi soggetti.

La realizzazione di lavori di pubblica utilità, soprattutto attraverso la costituzione di società miste, pubbliche e private, e di cooperative, risponde ad una logica di stimolare la crescita della domanda nel mercato del lavoro attraverso la creazione di nuove opportunità occupazionali capaci di autosostenersi, con particolare riferimento ai cosiddetti « nuovi bacini d'impiego ».

Il quadro normativo è stato integrato anche dalla disposizione di cui al comma 23 dell'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510.

Tale norma contiene l'impegno del Ministro del Lavoro a riferire semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato sull'utilizzo dei lavoratori.

Con una disposizione di carattere organizzatorio è stato, in tal modo, introdotto un sistema per consentire al Parlamento un « monitoraggio » sull'andamento generale del fenomeno.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

GARDIOL, PAISSAN, TURRONI, MATTIOLI e SCALIA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che risulta agli interroganti che:

la Repubblica di Cina ha intenzione di procedere nei prossimi giorni ad un nuovo « test nucleare » nel poligono di Lop-Nor;

la politica cinese di test nucleari e di costruzione di nuovi tipi di armamento nucleare tende a obbligare le altre « potenze nucleari » a rivedere la posizione « dell'opzione zero » (cioè l'interdizione totale degli esperimenti nucleari), il cui negoziato è attualmente in discussione a Ginevra, e a riaffermare la possibilità di « sperimentazioni pacifiche »;

nella regione asiatica, proprio con l'apporto determinante della Cina, è in corso il tentativo di costruire la « bomba islamica »;

il nuovo esperimento cinese costituisce oggettivamente un indebolimento del processo di denuclearizzazione e di pace in corso —

se, in coerenza con i sentimenti più volte espressi dai cittadini italiani che nei mesi scorsi hanno in più occasioni manifestato la loro contrarietà ai test nucleari francesi e cinesi, i Ministri interrogati intendano adottare sanzioni economiche e diplomatiche nei confronti della Repubblica di Cina e quali iniziative intendano assumere a livello di tutte le organizzazioni internazionali in cui sia presente il nostro paese. (4-00259)

RISPOSTA. — In ordine al problema richiamato dall'Onorevole Interrogante si fa presente che il Governo italiano ha espresso rammarico in occasione dell'ulteriore esperimento nucleare condotto dalla Repubblica Popolare Cinese il 9 giugno scorso ed ha ribadito di condividere la forte determinazione dell'Unione Europea, ripresa dalla dichiarazione dei Ministri dell'unione il 22 aprile scorso, a favore della conclusione dei negoziati di Ginevra sulla proibizione di tutti gli esperimenti nucleari.

Un concreto passo in avanti per la realizzazione del disarmo nucleare in linea con l'articolo VI del TNP è stato raggiunto con la dichiarazione di moratoria sugli esperi-

menti nucleari dal 30 luglio 1996 da parte cinese. La Cina ha provveduto, unitamente agli altri quattro Paesi nucleari, a sottoscrivere il Trattato sul bando completo degli esperimenti nucleari, aperto alla firma il 24 settembre scorso e sottoscritto anche dall'Italia insieme a tutti i partners europei.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Toia.

LEONI e CHIAVACCI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

da informazioni di stampa del 30 giugno 1996 si apprende che l'autorità giudiziaria ha chiesto il rinvio a giudizio, per l'assassinio avvenuto a Roma il 16 marzo 1993, di Mohammed Hussein Naghdi, ex ambasciatore in Italia ed esponente della resistenza iraniana, di un cittadino iraniano e di due algerini, mentre non è possibile procedere nei confronti di un secondo cittadino iraniano, in quanto protetto da immunità diplomatica;

quest'ultimo fatto è un ulteriore elemento che chiama in causa delle autorità iraniane, mentre la presenza di cittadini algerini mette l'assassinio in inquietante relazione anche con i tragici avvenimenti in quel paese del Nord Africa;

da più parti si rinnovano critiche e condanne per l'attività del regime iraniano, su cui gravano sospetti di implicazione in alcuni atti terroristici, dai quali non ha ancora saputo dare convincenti dimostrazioni di estraneità, mentre crescono le documentate denunce sulla violazione dei diritti umani in Iran, dalla persecuzione degli oppositori e dei loro familiari alla proposta di lapidazione delle donne accusate di adulterio, alla non revocata condanna a morte dello scrittore Salman Rushdie;

tra le più recenti prese di posizione in tal senso può ricordarsi una risoluzione del Parlamento belga ed una della Camera dei rappresentanti Usa, nonché l'appello scaturito dal « Seminario sull'uso del ter-

rorismo da parte del regime iraniano all'interno e all'estero » tenutosi alla Camera dei Lords di Londra, la settimana scorsa, con la presenza di parlamentari e uomini di cultura di una decina di paesi —:

quali iniziative si intendano mettere in atto per impedire e stroncare qualsiasi attività illegale nel nostro paese da parte di cittadini stranieri, anche quando questi siano coperti da immunità diplomatica;

quale azione il Governo intenda assumere, nell'ambito delle sue competenze, in conseguenza delle importanti novità acquisite dall'azione dell'autorità giudiziaria.
(4-01759)

RISPOSTA. — *In relazione alla questione sollevata dall'onorevole interrogante, si fa presente che le relazioni politiche tra Italia e le Autorità di Teheran si inquadrano nel contesto più ampio del dialogo critico Unione Europea-Iran; Uno dei temi affrontati in tale ambito è quello dell'atteggiamento del Governo iraniano nei confronti del terrorismo. Vale la pena di ricordare come una Troika dell'Unione, guidata dal nostro Sottosegretario di Stato Ambasciatore Incisa, si sia recata a Teheran all'inizio dell'aprile 1996 proprio per affrontare questo delicato tema e che, durante l'ultima sessione del dialogo critico, svoltasi a Roma il 20 giugno scorso sempre sotto Presidenza italiana, è stata nuovamente attirata l'attenzione degli interlocutori su tale questione. In entrambe le occasioni, da parte iraniana si è fatto stato della propria condanna del terrorismo e dell'inesistenza di un appoggio di Teheran a gruppi e movimenti terroristici.*

Per quanto concerne l'immunità diplomatica riconosciuta al cittadino iraniano nei confronti del quale non è stato possibile procedere per le sue eventuali responsabilità nel « caso Naghdi », l'Italia, avendo ratificato la Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche, non può che rimettersi a quanto da essa stabilito in tema di immunità diplomatiche. In particolare, l'articolo 31 di detta Convenzione riconosce agli agenti diplomatici l'immunità dalla giurisdizione penale; a detta immunità può rinunciare espressamente solo lo Stato

di invio (articolo 32), ma non può essere in alcun modo revocata dallo Stato di accreditamento.

Unica soluzione possibile rimarrebbe l'ipotesi di dichiarare il diplomatico iraniano « persona non grata ». Tale eventualità non avrebbe comunque altro effetto che quello di farlo allontanare dal nostro Paese, tra l'altro provocando quasi certamente l'adozione di analoghe misure da parte dell'Iran nei confronti di nostro personale diplomatico in servizio a Teheran. La crisi nei rapporti diplomatici tra i due Paesi che ne conseguirebbe rischierebbe, tra l'altro, di impedirci di fatto di continuare in modo costruttivo l'esercizio del « dialogo critico » che, si ritiene, rappresenta al momento attuale lo strumento più utile attraverso il quale chiarire definitivamente la posizione di Teheran nei confronti del terrorismo.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Toia.

MUZIO. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

l'utilizzo dell'autocaravan da parte dei portatori di *handicap* o loro famigliari, come sancito dall'articolo 7 della legge n. 202 del 1991, non può essere considerato un bene di lusso, bensì un ausilio per garantire una migliore mobilità sul territorio italiano ed estero sia per turismo sia per motivi sanitari o socio-assistenziali;

il soggetto portatore di *handicap* può, grazie all'autocaravan, affrontare dei trasferimenti in propria autonomia godendo del diritto di mobilità, come sancito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978 (articoli 5 e 6) e dalla legge n. 104 del 1992 (articoli 26, 27, 28);

attualmente grava sui possessori di autocaravan una tassa speciale erariale, che risulta particolarmente odiosa e discriminatoria se l'intestatario del mezzo è un invalido civile totale o un suo parente di primo grado (figlio, coniuge, padre, madre, fratello, sorella);

è stata presentata una petizione popolare a livello nazionale per l'abolizione della tassa di cui sopra;

se non ritenga che sia opportuna e giusta l'abolizione della tassa speciale erariale per gli autocaravan ad uso dei portatori di *handicap*.

Analogha interrogazione, presentata nella XII legislatura (n. 4-15511 dell'8 novembre 1995), è rimasta priva di riscontro. (4-02242)

RISPOSTA. — La S.V. Onorevole ha chiesto di conoscere le iniziative di questa Amministrazione tese ad abolire la tassa speciale erariale per gli autocaravan ad uso dei portatori di *handicap*.

Al riguardo si comunica che il problema ha trovato adeguata soluzione nella legge di accompagnamento alla finanziaria per l'anno 1996.

Infatti, con il comma 152 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si è provveduto a sopprimere la tassa speciale erariale dovuta per gli autocaravan.

Il Ministro delle finanze: Visco.

NICOLA PASETTO. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

giustamente vi sono numerose lamentele da parte degli interessati per il continuo rialzo del costo delle marche da bollo per uso giudiziario ed amministrativo;

fonte di risparmio, al di là della esosità delle imposte pretese dallo Stato, potrebbe essere la riduzione delle dimensioni delle predette marche da bollo, con ciò facendo riferimento alle marche da bollo per uso giudiziario, di dimensioni tali da rendere addirittura difficoltosa l'applicazione sugli atti giudiziari stessi;

basterebbe stampare le predette marche in misura dimezzata rispetto a quanto si fa ora, con ciò dimezzando i costi di carta ed inchiostro —:

se non si intenda procedere nel senso auspicato dall'interrogante, con ciò ridu-

cendo i costi per lo Stato nella stampa per le marche da bollo per atti giudiziari.

(4-00171)

RISPOSTA. — *Nell'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole, dopo aver premesso che le marche da bollo ad uso giudiziario sono di dimensioni tali da rendere difficoltosa l'applicazione sugli atti giudiziari chiede di sapere se si intenda procedere alla stampa delle menzionate marche da bollo in misura dimezzata rispetto a quella « attualmente in distribuzione, anche al fine di dimezzare i costi della carta dell'inchostro ».*

Al riguardo, si osserva che attualmente l'imposta di bollo sugli atti giudiziari può essere assolta a scelta del contribuente o con le apposite marche ad uso giudiziario, che per il loro alto valore facciale recano in calce uno spazio per la serie ed il numero, ovvero con le ordinarie marche da bollo di formato ridotto.

Infatti, l'Amministrazione finanziaria è pervenuta a tale determinazione d'intesa con il Ministero di Grazia e Giustizia, considerando non più attuali gli scopi che a suo tempo hanno indotto ad istituire le apposite marche per atti giudiziari le quali comunque resteranno in distribuzione fino al totale esaurimento delle scorte esistenti.

Il Ministro delle finanze: Visco.

NICOLA PASETTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

certo signor Melegari Carlo, esponente della sinistra politica veronese, esponente del sindacato Cisl, ha usufruito per anni di un distacco sindacale ex articolo 31 legge 300/70 —:

se siano veri i seguenti fatti:

che il predetto personaggio abbia usufruito di tale distacco sindacale per prestare la propria opera in una società della quale lo stesso tira le fila, certa società « Cestim », che nulla ha a che fare

con l'attività sindacale vera e propria, così come individuata dall'articolo 31 dello Statuto dei lavoratori;

che tale società Cestim (Centro Studi Immigrazione), della quale Melegari è il direttore, sia soggetto giuridico totalmente distinto ed autonomo rispetto alla confederazione sindacale alla quale appartiene il Melegari, il sindacato Cisl;

che la Cisl abbia pagato lo stipendio a parte del personale della società Cestim, ciò facendo dal 1991 al 1994, personale da identificarsi nelle persone del predetto Carlo Melegari, della signora Feloj Piera e della signora Giuseppina Scala, personale che peraltro, a quanto risulta all'interrogante, è stato fatto figurare e viene tutt'oggi fatto figurare come impiegato dell'Ufficio Stranieri della Cisl, mentre tali persone sono permanentemente presenti presso gli uffici della società Cestim;

che tutte le predette persone abbiano usufruito di aspettativa sindacale in base alla citata legge 300/70, come detto in violazione della predetta normativa, essendo l'articolo 3 della legge 300 predisposto per tutelare i lavoratori che siano chiamati ad espletare un mandato sindacale in funzioni pubbliche elettive o in funzioni direttive per carichi sindacali provinciali e nazionali, con esclusione quindi dell'attività realmente svolta dal Melegari e dalle altre due gentili signore;

che, pertanto, si sia in presenza di aspettative non retribuite, coperte da importanti privilegi in campo previdenziale ed assistenziale (in sostanza questi lavoratori in aspettativa sindacale maturano il diritto alla pensione senza versare alcun contributo previdenziale, e vengono loro riconosciuti i cosiddetti contributi figurativi che sono a totale carico dell'Inps, e cioè della collettività; inoltre conservano il diritto alle prestazioni sanitarie in caso di malattia a totale carico degli enti preposti all'erogazione della prestazione stessa) e che, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si possa tranquillamente parlare di un'azione truffaldina a carico dello Stato in violazione della tutela sindacale prevista dalla legge 300/70;

se non intenda procedere quanto prima alla verifica dei fatti sopra denunciati, con conseguente intervento anche presso la magistratura affinché vengano perseguiti tutti coloro che hanno contribuito ad attuare un'azione così evidentemente illecita nei confronti dello Stato.

(4-01010)

RISPOSTA. — *In merito alle situazioni segnalate nel documento parlamentare, l'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Verona ha comunicato che i relativi accertamenti sono stati effettuati dagli organi di Polizia su delega della Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Verona.*

Tutte le valutazioni in ordine ai fatti ineriscono, pertanto, alla competenza dell'Autorità Giudiziaria.

Al termine di tale fase giudiziaria questa Amministrazione valuterà gli eventuali provvedimenti di competenza.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:*

il Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale ha in progetto (con approvazione del consiglio superiore dei lavori pubblici nel lontano 1970) la costruzione di una diga sul Rio di Monte Nieddu (nei comuni di Sarroch, Pula, Villa S. Pietro, in provincia di Cagliari) in località Sa Stria, altezza metri 87 (metri 17 fondazioni più metri 70 fuori terra), lunghezza metri 340, in « calcestruzzo rullato » a gravità, capacità potenziale di invaso di 35,4 milioni di metri cubi di acqua; una traversa sul Rio Is Canargius in località Medau Aingiu, altezza metri 15, lunghezza metri 100 circa, destinata successivamente a diventare una diga alta metri 40 fuori terra, con un invaso di circa 8 milioni di metri cubi potenziali. I due invasi saranno collegati da una galleria di valico lunga circa un chilometro, mentre sono previste altre tre traverse « minori » sui Rii Lilloni, Tin-

tioni, Palaceris con una condotta irrigua adduttrice di circa 8 chilometri ed altre opere connesse (elettrodotti ad alta tensione a valle della diga, strade, accantieramenti, eccetera);

le opere troverebbero finanziamento attraverso il quadro comunitario di sostegno 1994-1999 proposto dalla Regione autonoma sarda, all'Unione europea con un finanziamento di 110 (anni 1994-1996) più 70 (anni 1997-1999) miliardi di lire che, però, secondo le dichiarazioni pubbliche dell'assessore regionale ai lavori pubblici in merito, sarebbero sufficienti per il solo primo lotto (in totale la spesa prevista sarebbe di circa 250 miliardi di lire);

per tale complesso di opere non è stato svolto il procedimento di valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla direttiva n. 85/337/CEE, dalla legge n. 349 del 1986 (articolo 6), dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri n. 377 del 1988 e del 27 dicembre 1988, in quanto la concessione per la derivazione idrica venne assentita con il decreto dell'assessore regionale ai lavori pubblici n. 663 del 5 agosto 1975, quindi prima dell'entrata in vigore della normativa sulla valutazione di impatto ambientale (vds. nota del Ministro dell'ambiente — Servizio valutazione di impatto ambientale, protocollo 3976/VIA/A.51.10 del 14 maggio 1996); è da notare che tale concessione è rimasta inutilizzata per oltre ventuno anni e che progetto e previsioni di utilizzazione idrica (23.321.000 metri cubi di acqua/anno per l'irrigazione di 5.000 ettari, 6.300.000 metri cubi di acqua/anno per usi industriali, 3.500.000 metri cubi di acqua/anno per usi civili) risultano abbondantemente superati. Attualmente la Regione sarda ed il Consorzio di bonifica affermano che 21.500.000 metri cubi di acqua/anno andrebbero ad irrigare 4.600 ettari e 9.600.000 metri cubi di acqua/anno per usi civili;

con decreto ministeriale 16 luglio 1996, il ministero dei beni culturali e ambientali ha annullato l'autorizzazione paesaggistica rilasciata per il complesso delle

opere dall'assessorato regionale alla pubblica istruzione e beni culturali, con nota prot. 894 del 26 gennaio 1996, a causa di gravi vizi di legittimità: infatti l'area è importantissima dal punto di vista ecologico e paesaggistico, è destinata a rientrare nell'istituendo Parco naturale regionale del Sulcis (legge regionale n. 31 del 1989, Allegato « A »), è tutelata con vincolo paesaggistico dalle leggi n. 1497 del 1939 (decreto assessore pubblica istruzione e beni culturali n. TPUC/33 del 6 aprile 1990) e n. 431 del 1985, è classificata zona « 1 » (conservazione integrale) nel vigente piano territoriale paesistico n. 11 (esecutivo con decreto presidente giunta regionale 6 agosto 1993, n. 276) e per le sue caratteristiche naturalistiche ed ambientali (macchia-foresta mediterranea con presenza di corsi d'acqua e vegetazione riparia, presenza e riproduzione del cervo sardo, dell'aquila reale, del falco pellegrino, di ulteriori specie rapaci ed altre specie animali protetta) è destinata ad entrare nella lista definitiva dei siti di importanza comunitaria da tutelare ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE;

lo stesso ministero dell'ambiente - servizio valutazione di impatto ambientale (nota del 14 maggio 1996 sopra citata) ha richiesto radicali cambiamenti progettuali riguardo « il complesso delle opere » in relazione alle « destinazione d'uso previste » ed a « misure di mitigazione e compensazione tali da evitare problemi di salinizzazione delle falde, alterazione dei regimi idrici, compromissione di aree individuate ai sensi della direttiva comunitaria n. 92/43, eccetera », ritenendo inoltre « che si possano raggiungere notevoli risparmi nell'uso delle acque a scopo industriale, così come negli usi agricoli attraverso la scelta di diversi sistemi irrigui o di riciclaggio dei reflui... alla luce delle mutate situazioni ... alla luce delle mutate tecnologie »;

tuttavia non sembra che siano stati effettuati i « mutamenti progettuali » richiesti; anzi, la Regione Sardegna, il Consorzio di bonifica ed i sindaci di Sarroch, Villa San Pietro, Pula e Capoterra insistono per la revoca del citato decreto ministe-

riale 16 luglio 1996 e per la realizzazione del complesso di opere così progettato, minacciando dimissioni ed eventuali « azioni di rivalsa » contro le associazioni ecologiste « amici della terra » e « gruppo d'intervento giuridico », che dal 1994 segnalano alle autorità comunitarie, nazionali, regionali e locali i gravissimi danni ambientali derivanti dalla realizzazione di siffatto progetto;

giò sottolinea che il principale « consumatore di acqua » della zona è il polo industriale di Sarroch: infatti (decreto assessore regionale difesa ambiente n. 2059 del 1° agosto 1994) i soli impianti Saras spa (gruppo Moratti) consumano ogni anno (stime 1994) metri cubi 12.460.000 di acqua/anno, di cui solo tre milioni di acqua dissalata ed altri 2.400.000 di acqua « riciclata » proveniente dall'acquedotto Casic. A questo proposito il Casic stesso ha comunicato (nota prot. 4918 del 23 agosto 1996) alle richiedenti associazioni ecologiste di aver fornito i seguenti quantitativi idrici: Saras spa 6.827.428 metri cubi nel 1995, 3.720.686 nei primi sei mesi 1996; Enichem 1.752.148 metri cubi nel 1995, 850.003 nei primi sei mesi 1996; Liquipibigas 5.400 metri cubi nel 1995, 2.000 metri cubi nei primi sei mesi 1996, cui devono sommarsi i quantitativi idrici prelevati in proprio da pozzi (di cui non si conosce l'entità). Non è azzardato stimare almeno in 10-11 milioni di metri cubi di acqua/anno le forniture di acqua dagli acquedotti pubblici al polo industriale di Sarroch;

inoltre sono circa 20 milioni di metri cubi annui i reflui riciclati che attualmente il depuratore di Cagliari (Is Arenas) scarica in mare (saranno, a pieno regime, circa sessanta milioni di metri cubi annui), che la Regione Sardegna (ordinanza commissione emergenza idrica 30 dicembre 1995, pagina 20) intenderebbe invece convogliare « in salita » nel serbatoio di Simbrizzi, che, già pieno, attualmente scarica in mare preziosi quantitativi di risorsa idrica;

sembra, addirittura, che nei soli primi sei mesi del 1996 dal Lago alto del fiume

Flumendosa (comune di Villagrande Strisaili) dopo essere stati utilizzati per la produzione di energia idroelettrica dalla locale centrale Enel siano stati scaricati in mare ben 140 milioni di metri cubi di acqua (dal 1985 ben 1.397.200.000 metri cubi di acqua, per una media annua di oltre 139 milioni di metri cubi di acqua!); tali quantitativi, rientranti nel cosiddetto sistema Flumendosa, potevano e possono essere convogliati verso il Campidano di Cagliari e la fascia costiera ovest del relativo golfo, che si vorrebbe rifornire con l'eventuale e futura (almeno cinque-sette anni di lavori!) diga di Monte Nieddu - Is Canargius;

la Regione autonoma sarda non applica tuttora la legge n. 183 del 1989 per la difesa del suolo e la legge n. 36 del 1994 per la tutela della risorsa idrica, mentre il presidente della giunta regionale e l'assessore regionale ai lavori pubblici (nominati rispettivamente commissario governativo per l'emergenza idrica, ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 1995, n. 2409, e sub-commissario, o.c.g. 26 luglio 1995, n. 7) non sembrano affrontare il problema dell'obbligo da parte delle industrie di dotarsi di sistemi a circuito chiuso e reflui riciclati, continuando, così, gli impianti industriali ad utilizzare quell'acqua, spesso potabile, che dovrebbe essere destinata agli usi civili ed agricoli;

si ricorda, infine, che attualmente le 43 dighe medie-grandi in Sardegna invasano oltre 1.900 milioni di metri cubi di acqua (pur essendo più di un terzo di esse « non collaudate » e, di conseguenza, potendo invasare molto meno della capienza massima) e che, con l'ultimazione della nuova diga sul fiume Tirso a Busachi (OR), la capienza complessiva salirà a circa 2.800 milioni di metri cubi di acqua invasabile, cioè quasi un quinto della risorsa idrica invasabile nazionale per soli 1.630.000 residenti (la metà degli abitanti di Roma) —

se sia a conoscenza dei fatti descritti;

quali urgenti iniziative intenda assumere per mantenere fermo il decreto ministeriale 16 luglio 1996, di annullamento

dell'autorizzazione paesaggistica incredibilmente rilasciata con evidente leggerezza dal competente assessorato regionale e di cui la regione Sardegna chiede la revoca;

quali iniziative intenda assumere al fine di impartire le opportune direttive ai sensi della legge n. 431/1985 alle regioni ed alle province autonome in materia di tutela paesaggistica delegata, al fine di evitare l'emanazione di provvedimenti autorizzatori che in realtà permettono la distruzione dei valori ambientali/paesaggistici tutelati. (4-03096)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, per quanto di competenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, si comunica che l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici, con nota n. 30196 del 23 settembre 1996, inviata al presidente della Regione Autonoma della Sardegna, ha puntualmente indicato le prescrizioni necessarie (integrando quelle elaborate dalle Associazioni ambientaliste sarde) per il miglioramento dell'impatto paesaggistico delle opere da realizzare, precisando altresì le tecniche e le modalità di esecuzione con l'adozione di tecniche di ingegneria naturalistica.

Quanto sopra è stato comunicato in risposta alla richiesta della Regione di riesame del decreto ministeriale 16 luglio 1996 di annullamento dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 1497 del 1939 per la realizzazione della diga in questione.

La Regione ha accolto le anzidette prescrizioni dandone comunicazione, con nota n. 4902 del 26 settembre 1996, al precitato Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici di questo Ministero che pertanto, alla luce delle assicurazioni date dalla Regione di apportare al progetto le modifiche suggerite, ha revocato in data 30 settembre 1996 il decreto ministeriale 16 luglio 1996.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Veltroni.

ROSSETTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

a quanto ammontino i contributi complessivi erogati negli anni 1994 e 1995 in base alle leggi sull'editoria, quali ne siano stati i beneficiari e per quali specifici importi. (4-01725)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si fa presente quanto segue.*

La legge 5 agosto 1981, n. 416 contenente la disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria regolamentata, nel Titolo II, le condizioni per la concessione dei contributi alle imprese editrici, l'ammontare dei contributi e le modalità di erogazione degli stessi. Ai sensi dell'articolo 54 della predetta legge, contenente « Disposizioni di attuazione », è stata istituita con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, una Commissione tecnica consultiva, rappresentativa delle categorie operanti nel settore della stampa e dell'editoria.

Detta Commissione esprime pareri sull'accertamento delle tirature dei giornali quotidiani e sull'accertamento dei requisiti di ammissione alle provvidenze per l'editoria.

Al fine di evidenziare l'entità dei contributi erogati alle imprese editrici di quotidiani e periodici negli anni 1994 e 1995, si invia, in allegato, un prospetto riepilogativo contenente l'indicazione delle imprese beneficiarie distinte per categoria e per riferimenti normativi, i relativi contributi, l'anno di riferimento e l'importo complessivo per ciascun anno.

Inoltre, a specificazione della tabella allegata, si fa presente quanto segue:

l'anno tra parentesi dopo il nome della testata si riferisce all'anno di riferimento del contributo;

se a volte, nella stessa voce, le stesse testate compaiono più di una volta è perché si fa riferimento ad anni di contribuzione diversi;

quando un'impresa ha avuto molte testate ammesse alle provvidenze, il contributo è stato computato sotto la denominazione dell'impresa editrice; ciò spiega il fatto che nella tabella a volte compare il nome della testata e a volte, invece, il nome della casa editrice.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Parisi.

ALLEGATO

CONTRIBUTI EROGATI NEL CORSO DELL'ANNO 1994
IN BASE ALLE LEGGI SULL'EDITORIA*legge 5 agosto 1981, n 416 articolo 22 (periodici)*

MESSAGGERO S. ANTONIO (1981)	68.487.000
FORMULARIO 4 CODICI/RIFORMA TRIBUTARIA (1981)	2.828.000
MESSAGGERO S. ANTONIO (1982)	86.844.000
CLAN EDITRICE/IL PORTO (1982)	3.366.000
FORMULARIO 4 CODICI/RIFORMA TRIBUTARIA (1982)	4.972.000
MESSAGGERO S. ANTONIO (1983)	94.339.000
PROVINCIA 2000 (1983)	6.395.000
LAVORATORI COMUNICAZIONIE ASSOCIATI (1983)	11.153.000
CLAN EDITRICE/IL PORTO (1983)	3.650.000
FORMULARIO 4 CODICI/RIFORMA TRIBUTARIA (1983)	6.413.000
ED. MILO DI LOMBARDO GIUS. E C. (1984)	5.060.000
ED. E.D.A./PIEMONTE E REALTA' (1984)	7.356.000
ED. UTET (1984)	31.970.000
ED. LA NUOVA ITALIA (1984)	33.505.000
ED. INFORM/TESTO UNICO (1984)	10.427.000
FORMULARIO 4 CODICI (1984)	6.007.000
CORRIERE GIURIDICO (1984)	13.485.000
GIORNALE DI FISICA (1984)	16.446.000
SCIENZA '84 (1984)	73.971.000
EDITRICE RESCH (1985)	7.626.000
ED. MILO DI LOMBARDO G. (1985)	3.204.000
ED. E.D.A./PIEMONTE VIP (1985)	1.311.000
ED. UTET (1985)	32.799.000
ED. LA NUOVA ITALIA (1985)	36.606.000
INFORM/FORMULARIO 4 CODICI (1985)	6.409.000
INFORM/CORRIERE GIURIDICO (1985)	54.001.000
GIORNALE DI FISICA (1985)	18.102.000
SCIENZA 95 (1985)	40.954.000

legge 25 febbraio 1987, n. 67 articolo 8 (quotidiani)

LA NUOVA VICENZA - LA CITTA' (1990)	535.899.000
-------------------------------------	-------------

legge 25 febbraio 1987, n. 67 articolo 10 (periodici)

NUOVO AMICO (1987)	758.000
NUOVA SCINTILLA (1987)	3.515.000

XIII LEGISLATURA - ALLEGATO B AI RESOCONTI - SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1996

NUOVA SCINTILLA (1988)	3.990.000
IL PICCOLO (1990)	4.446.000
SETTIMANALE DIOCESI DI COMO (1990)	20.358.000
NUOVA SCINTILLA (1990)	5.672.000

legge 7 agosto 1990, n. 250 articolo 3, comma 2 (quotidiani)

PRIMORSKI DNEVNIK (1991)	1.250.000.000
L'ORA (1991)	2.500.000.000
IL MANIFESTO (1992)	4.300.000.000
CORRIERE DEL GIORNO DI PUGLIA E LUCANIA (1992)	1.707.660.000
CONQUISTE DEL LAVORO (1992)	1.994.411.000
GIORNALE DI CALABRIA (1992)	1.121.827.000
PRIMORSKI D./EST (1992)	3.750.000.000
IL CITTADINO (1992)	1.490.219.000
L'UNIONE SARDA (1992)	4.900.000.000
PAESE SERA (1992)	2.500.000.000
CORRIERE MERCANTILE (1992)	2.500.000.000
GIORNALE D'ITALIA (1992)	1.364.064.000
DOLOMITEN (1992)	2.800.000.000
L'AVVENIRE (1992)	5.500.000.000
CAVALLI E CORSE (1992)	2.427.093.000
GIORNALE DI BERGAMO OGGI (1992)	2.500.000.000
PRIMORSKI D./PRAE (1992)	333.333.000
PRIMORSKI D. (Legge 19) (1992)	1.041.666.000
CORRIERE GIORNO PUGLIA E LUCANIA (1993)	1.627.124.000
GIORNALE DI CALABRIA (1993)	1.021.676.000
UNIONE SARDA (1993)	4.600.000.000
MANIFESTO (1993)	4.300.000.000
PRIMORSKI D. (1993)	2.000.000.000
CORRIERE MERCANTILE (1993)	2.500.000.000

legge 7 agosto 1990, n. 250, articolo 3, comma 2 (periodici)

NOVI MATAJUR (1991)	105.706.000
MINERVA (1991)	302.574.000
NOI DONNE (1991)	366.667.000
SETTE GIORNI (1991)	68.809.000
ALBA (1991)	316.667.000
MOTOCROSS (1992)	645.833.000
NOI DONNE (1992)	1.000.000.000
ALBA (1992)	1.000.000.000
IL BORGHESE (1992)	1.033.333.000
QUI (1992)	516.220.000
CORRIERE LAZIALE (1992)	312.803.000
NOVI MATAJUR (1992)	142.486.000
ALBA (1993)	1.000.000.000

legge 7 agosto 1990, n. 250 articolo 3, comma 3 (periodici)

VITA CATTOLICA (1991)	150.630.000
LITTERAE COMMUNIONIS (1991)	88.000.000
SABATO SERA (1991)	122.308.000
DIFESA DEL POPOLO (1991)	161.018.000
VOCE DEL POPOLO (1991)	81.780.000
NOSTRO TEMPO (1991)	86.290.000
TOSCANA OGGI (1991)	191.002.000
VITA NUOVA (1991)	37.340.000
AZIONE/VITTORIO VENETO (1991)	156.626.000
SEMPIONE (1991)	15.961.000
AZIONE/S.D.N. (1991)	22.223.000
CITTADINO OLEGGESE (1991)	12.440.000
ECO DI GALLIATE (1991)	10.656.000
INFORMATORE (1991)	43.250.000
MONTE ROSA (1991)	10.591.000
NUOVA CAMPANA DI S. AGABIO (1991)	4.192.000
POPOLO DELL'OSSOLA (1991)	10.514.000
RICREO (1991)	8.902.000
VERBANO (1.991)	24.608.000
VITA CASALESE (1991)	46.365.000
VITA DEL POPOLO (1991)	227.000.000
CIVILTA' CATTOLICA (1991)	81.900.000
DISTRIBUZIONE CARBURANTI (1991)	50.040.000
VOCE DEI BERICI (1991)	123.858.000
VOCE DI S. GIUSEPPE (1991)	20.900.000
VITA GIUSEPPINA (1991)	33.240.000
VOCE (1991)	60.940.000
LUCE (1991)	106.314.000
FAMIGLIA CRISTIANA (1991)	408.000.000
JESUS (1991)	96.000.000
VITA PASTORALE (1991)	76.191.000
GIORNALINO (1991)	408.000.000
RINNOVAMENTO SPIRITO SANTO (1991)	28.890.000
TEMPI NUOVI (1991)	88.000.000
NUOVO DIARIO MESSAGGERO (1991)	49.160.000
RISVEGLIO POPOLARE (1991)	56.400.000
L'AMORE VINCE (1991)	29.160.000
CADORE (1991)	6.000.000
VITA TRENTINA (1991)	156.162.000
IL TICINO (1991)	43.100.000
IL PONTE (1991)	48.780.000
L'ANCORA (1991)	94.982.000
CITTADELLA (1991)	30.666.000
CORRIERE DELLE OPERE (1991)	17.603.000
ADISTA (1991)	94.430.000
VOCE ISONTINA (1991)	45.244.000
IL SETTE (1991)	22.150.000

VITA CATTOLICA (1991)	64.210.000
SETTIMANALE CATTOLICO (1991)	31.723.000
VOCE DEL POPOLO (1991)	152.360.000
SANTUARIO N.S. DELLA GUARDIA (1991)	88.000.000
VITA CATTOLICA (1992)	127.250.000
AMICO DEL POPOLO (1992)	219.960.000
VITA NUOVA (1992)	37.240.000
CIVILTA' CATTOLICA (1992)	82.880.000
AZIONE/VITTORIO VENETO (1992)	153.944.000
L'AMORE VINCE (1992)	26.598.000
DISTRIBUZIONE CARBURANTI (1992)	61.160.000
RINNOVAMENTO SPIRITO SANTO (1992)	26.676.000
RISVEGLIO POPOLARE (1992)	61.020.000
AZIONE/S.D.N. (1992)	23.571.000
ECO DI GALLIATE (1992)	10.324.000
CITTADINO OLEGGESE (1992)	12.262.000
INFORMATORE (1992)	42.952.000
MONTE ROSA (1992)	9.532.000
NUOVA CAMPANA DI S. AGABIO (1992)	3.887.000
POPOLO DELL'OSSOLA (1992)	10.031.000
RICREO (1992)	8.965.000
SEMPIONE (1992)	16.104.000
VERBANO (1992)	23.760.000
VITA TRENTINA (1992)	156.050.000
CADORE (1992)	6.000.000
NUOVO DIARIO MESSAGGERO (1992)	49.937.000
CITTADELLA (1992)	34.144.000
IL PONTE (1992)	48.400.000
IL PICCOLO (1992)	22.050.000
TICINO (1992)	44.160.000
CITTA' NOSTRA (1992)	48.791.000
VOCE ISONTINA (1992)	47.076.000
ADISTA (1992)	95.900.000
TEMPI NUOVI (1992)	88.000.000
VITA GIUSEPPINA (1992)	29.140.000
VOCE DI S. GIUSEPPE (1992)	24.300.000
DIFESA DEL POPOLO (1992)	156.393.000
DALL'ALBA AL TRAMONTO (1992)	32.432.000
VITA DEL POPOLO (1992)	226.358.000
SETTIMANALE DIOCESI DI COMO (1992)	75.108.000
LUCE (1992)	100.376.000
IL POPOLO/PORDENONE (1992)	132.800.000
VERONA FEDELE (1992)	181.060.000
TOSCANA OGGI (1992)	192.861.000
VITA CATTOLICA (1992)	65.540.000
VOCE DEI BERICI (1992)	121.863.000
LA VOCE (1992)	56.160.000
SETTIMANALE CATTOLICO (1992)	30.122.000

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1996

FAMIGLIA CRISTIANA (1992)	416.000.000
IL GIORNALINO (1992)	416.000.000
JESUS (1992)	96.000.000
VITA PASTORALE (1992)	78.516.000
VITA CASALESE (1992)	57.118.000
LITTERAE COMMUNIONIS (1992)	88.000.000
LUNA NUOVA (1992)	60.394.000
LUNA NUOVA (1992)	51.998.000
VOCE DEL POPOLO (1992)	153.460.000
SANTUARIO N.S. DELLA GUARDIA (1992)	88.000.000

legge 7 agosto 1990, n. 250 articolo 3, comma 10 (quotidiani politici)

L'UMANITA' (1992)	1.533.990.000
IL POPOLO (1992)	7.800.000.000
L'UNITA' (1992)	15.600.000.000
VOCE REPUBBLICANA (1992)	5.103.077.000
SECOLO D'ITALIA (1992)	5.323.205.000
UMANITA' (1993)	1.758.328.000

legge 7 agosto 1990, n. 250 articolo 3, comma 10 (periodici politici)

NOTIZIARIO COMUNISTA (1991)	435.840.000
LIBERAZIONE, GIORNALE COMUNISTA (1992)	1.594.585.000
NOTIZIE VERDI (1992)	676.350.000
LEGA NORD (1992)	1.426.816.000
L'OPINIONE (1992)	998.599.000
LE PEUPLE VALDOTAIN (1992)	287.468.000
NOTIZIE VERDI (1992)	77.126.000

totale complessivo L. 119.370.601.000

CONTRIBUTI EROGATI NEL CORSO DELL'ANNO 1995
IN BASE ALLE LEGGI SULL'EDITORIA

legge 5 agosto 1981, n. 416 articolo 22 (periodici)

EDITRICE MANI DI FATA (1981)	222.760.000
EDITRICE MANI DI FATA (1982)	279.575.000
EDITRICE MANI DI FATA (1983)	289.210.000
EDITRICE MANI DI FATA (1984)	166.715.000
EDITRICE MANI DI FATA (1985)	327.861.000

legge 5 agosto 1981, n. 416 articolo 8 (quotidiani)

EDITRICE ESEDRA/IL FIORINO (1983)	117.210.000
-----------------------------------	-------------

 XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1996

legge 7 agosto 1990, n. 250 articolo 3, comma 2 (quotidiani)

CONQUISTE DEL LAVORO (1993)	2.523.978.000
PRIMORSKI DNEVNIK (1993)	3.330.379.000
PAESE SERA (1993)	2.500.000.000
IL CITTADINO (1993)	1.607.243.000
DOLOMITEN (1993)	2.800.000.000
EDITORIALE OGGI (1993)	2.366.217.000
CAVALLI E CORSE (1993)	2.500.000.000
SCUOLA SNALS (1993)	1.139.689.000
PRIMORSKI DNEVNIK (1994)	2.000.000.000

legge 7 agosto 1990, n. 250 articolo 3, comma 3 (periodici)

SETTIMANALE DIOCESI DI COMO (1991)	74.930.000
CORRIERE DELLA VALTELLINA (1991)	56.880.000
EUSEBIANO (1991)	40.206.000
DIOCESI DI FAENZA/IL PICCOLO (1991)	22.060.000
ASS. GRUPPO ABELE/ASSICURAZIONE SOCIALE (1991)	6.650.000
NUOVO AMICO (1991)	31.780.000
I TRENI OGGI (1991)	30.904.000
VOCE DEL POPOLO (1992)	79.225.000
NOSTRO TEMPO (1992)	83.740.000
EUSEBIANO (1992)	36.827.000
ARALDO LOMELLINO (1992)	24.500.000
LA SETTIMANA (1992)	25.409.000
RESEGONE (1992)	100.240.000
L'ANCORA (1992)	100.601.000
APPENNINO CAMERTE (1992)	42.840.000
RISVEGLIO 2000 (1992)	47.332.000
NUOVO AMICO (1992)	33.220.000
IL LAVORO - LE TRAVAIL (1992)	20.100.000
TRENI OGGI (1992)	33.679.000
VERBANO (1993)	22.886.000
SEMPIONE (1993)	14.353.000
RICREO (1993)	8.787.000
POPOLO DELL'OSSOLA (1993)	8.498.000
NUOVA CAMPANA DI S. AGABIO (1993)	3.728.000
MONTE ROSA (1993)	8.553.000
INFORMATORE (1993)	42.529.000
ECO DI GALLIATE (1993)	9.907.000
CITTADINO OLEGGESE (1993)	12.157.000
AZIONE/S.D.N. (1993)	19.623.000
VITA NUOVA (1993)	37.240.000
CIVILTA' CATTOLICA (1993)	84.400.000
LUNA NUOVA (1993)	166.624.000
VITA DEL POPOLO (1993)	220.471.000
GENTE VENETA (1993)	62.046.000
SETTIMANALE DIOCESI DI COMO (1993)	75.550.000

CITTA' NOSTRA (1993)	43.198.000
VOCE DEI BERICI (1993)	121.569.000
L'EUSEBIANO (1993)	34.481.000
IL PICCOLO/DIOCESI DI FAENZA (1993)	21.240.000
VITA CATTOLICA (1993)	61.670.000
LA VOCE/S. SEVERO A PORTA SOLE (1993)	57.680.000
LA VOCE DEL POPOLO (1993)	155.450.000
VITA CASALESE (1993)	45.889.000
RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO (1993)	24.004.000
L'AZIONE/VITTORIO VENETO (1993)	145.152.000
VOCE DI SAN GIUSEPPE (1993)	23.100.000
VITA TRENTINA (1993)	149.512.000
VERONA FEDELE (1993)	169.620.000
DIFESA DEL POPOLO (1993)	151.765.000
DALL'ALBA AL TRAMONTO (1993)	31.917.000
VOCE ISONTINA (1993)	43.408.000
IL PONTE (1993)	48.920.000
CORRIERE DI SALUZZO (1993)	148.036.000
NUOVO DIARIO MESSAGGERO (1993)	50.000.000
ADISTA (1993)	97.292.000
LA CITTADELLA (1993)	42.770.000
AMORE VINCE (1993)	23.074.000
IL POPOLO/PORDENONE (1993)	134.780.000
L'AMICO DEL POPOLO (1993)	237.330.000
VITA CATTOLICA (1993)	128.130.000
NUOVA UMANITA' (1993)	3.455.000
CITTA' NUOVA (1993)	184.000.000
RESEGONE (1993)	93.720.000
L'ANCORA (1993)	100.655.000
T.N. - TEMPI NUOVI (1993)	72.000.000
QUARTIERE (1993)	6.460.000
TOSCANA OGGI (1993)	204.787.000
LAVORO - TRAVAIL (1993)	18.840.000
SÌ ALLA VITA (1993)	52.512.000
FAMIGLIA CRISTIANA (1993)	408.000.000
JESUS (1993)	96.000.000
VITA PASTORALE (1993)	79.730.000
IL GIORNALINO (1993)	408.000.000
LUCE (1993)	96.506.000
TRENI OGGI (1993)	31.098.000

legge 7 agosto 1990, n. 250, articolo 3 comma 2 (periodici)

MINERVA (1992)	589.741.000
SETTE GIORNI (1992)	158.825.000
NOVI MATAJUR (1993)	279.304.000
SPAZIO RURALE/NOTIZIARIO AGRICOLO (1993)	307.093.000
NOI DONNE (1993)	1.000.000.000
MOTOCROSS (1993)	645.833.000

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1996

LITTERAE COMMUNIONIS (1993)	88.000.000
QUI (1993)	507.404.000
CORRIERE LAZIALE (1993)	307.669.000

legge 7 agosto 1990, n. 250 articolo 3, comma 10 (quotidiani politici)

IL POPOLO (1993)	6.000.000.000
IL SECOLO D'ITALIA (1993)	5.449.255.000
VOCE REPUBBLICANA (1993)	4.245.580.000
VOCE REPUBBLICANA (1993)	189.930.000

legge 7 agosto 1990, n. 250 articolo 3, comma 10 (periodici politici)

PEUPLE VALDOTAIN (1991)	182.560.000
NOTIZIE VERDI (1992)	77.126.000
NOTIZIARIO COMUNISTA (1992)	126.601.000
NOTIZIE VERDI (1993)	948.572.000
LEGA NORD (1993)	1.948.177.000
PEUPLE VALDOTAIN (1993)	359.199.000
LIBERAZIONE, GIORNALE COMUNISTA (1993)	2.000.000.000

totale complessivo	L. 53.315.931.000
--------------------	-------------------

TURRONI. — *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

da dichiarazioni a mezzo stampa del Ministro del tesoro e del bilancio, Carlo Azeglio Ciampi, si è appreso che il licenziamento degli statali e la razionalizzazione dei ministeri è uno dei principali strumenti per ridurre il debito pubblico;

l'analisi del Ministro è certamente condivisibile, ma si rende necessario preliminarmente accertare se i ministeri siano messi nelle condizioni di funzionare, anche al fine di evitare che la razionalizzazione aggravi le disfunzioni dello Stato —:

se corrisponda al vero che il nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del ministero del bilancio e della programmazione economica dal dicembre del 1995 sia privo di direttore;

se risponda al vero che, sempre dal dicembre 1995, il nucleo di valutazione sia retto *ad interim* dal dottor Mario Lafragola, dirigente in pensione del ministero del bilancio;

se corrisponda al vero che, a seguito dell'affidamento dell'incarico al dottor Lafragola, il ministero corrisponda al dottor Lafragola cumulativamente la pensione e lo stipendio del nucleo;

se corrisponda al vero che il dottor Mario Lafragola, in ordine alle inchieste che la magistratura sta conducendo sui finanziamenti del FIO, abbia inoltrato una circolare con la quale propone una personale versione dei fatti e invita i membri del nucleo a farla propria, in modo da adottare una linea di difesa omogenea;

se corrisponda al vero che di recente siano stati nominati membri del nucleo di valutazione Paolo Peluffo, capo ufficio stampa del ministero del tesoro, e Luca Manieri, assistente personale del sottosegretario del tesoro, Piero Giarda;

quali urgenti provvedimenti intenda adottare il Governo per evitare che la vacanza del direttore del nucleo pregiudichi il funzionamento del nucleo di valutazione e determini un appiattimento nel livello professionale dei membri del nucleo;

quali urgenti provvedimenti intenda adottare il Governo al fine di evitare per il futuro il cumulo di pensioni e stipendi pagati dallo Stato, in particolare per gli alti dirigenti. (4-02576)

RISPOSTA. — *In relazione alla interrogazione in oggetto, si conferma che, dal dicembre 1995, la carica di Direttore del Nucleo di Valutazione degli investimenti pubblici è vacante. Tuttavia, allo scadere, in data 27 dicembre 1995, dell'incarico a suo tempo conferito al Prof. Mariano Gabriele, il Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica pro tempore ha provveduto, con nota n. 1/6871 del 29 dicembre 1995, ad affidare al Dr. Mario Lafragola il compito di coordinamento della Struttura, al fine di assicurare l'ordinaria amministrazione, nelle more del conferimento del nuovo incarico di Direttore. Tale scelta è stata operata sulla base dei seguenti criteri: anzianità di servizio del Dr. Lafragola presso il Nucleo e sussistenza in capo al predetto del requisito di unico Capo-settore nell'ambito del Nucleo medesimo.*

Quanto al rilievo formulato dall'interrogante circa il cumulo di stipendio e pensione, occorre puntualizzare che detto cumulo, peraltro del tutto legittimo, prescinde dall'attribuzione del surriferito compito di coordinamento al Dr. Lafragola, il quale, collocato in quiescenza, su domanda, il 20 dicembre 1994, ha continuato — e continua — a svolgere le sue attività di componente del Nucleo di valutazione, sino allo spirare del quadriennio, previsto dalle vigenti disposizioni di legge quale durata delle funzioni di membro del Nucleo medesimo. La permanenza del Dr. Lafragola nelle predette funzioni non incontra peraltro divieti in

alcuna disposizione legislativa, neppure nell'articolo 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 il cui secondo comma conferma la validità degli incarichi conferiti e dei rapporti stabiliti alla data di entrata della legge stessa (posteriore al predetto collocamento in quiescenza).

La richiesta di chiarimento sulla « circolare » merita, in relazione alla riservatezza dell'argomento, una puntuale risposta che renda esplicito come l'iniziativa, lungi dal costituire tentativo di « occultamento » della verità, fosse indirizzata a ricostruire l'evoluzione storica delle scelte del Nucleo in materia di valutazione delle condizioni di « immediata eseguibilità ». Tale ricostruzione non poteva che essere compiuta dal Dr. Lafragola non per la sua funzione di coordinatore (e tale infatti non era il 31.10.94, data di invio della circolare) ma per la sua partecipazione alla costruzione degli orientamenti in materia, fin dal 1983.

Il Dr. Lafragola ritenne opportuno ricostruire in quali termini si fosse posto per il Nucleo il problema dell'accertamento delle condizioni di « immediata eseguibilità » dei progetti proposti per il finanziamento sul FIO e sottoposti alla valutazione del nucleo medesimo e pose quelle sue riflessioni, di carattere, insieme, storico e tecnico-giuridico, a disposizione dei colleghi in modo che potessero avere tutti gli elementi per rispondere al magistrato in relazione ai rilievi che fossero stati, o fossero, loro mossi in sede giudiziaria in tema di accertamento dell'« immediata eseguibilità ». Tale ricostruzione fu compiuta in relazione ai rilievi che la magistratura ordinaria e quella contabile avevano avanzato in alcune inchieste sull'operato del Nucleo a tale riguardo (inchieste che non hanno comunque mai riguardato personalmente il Dr. Lafragola); che tale fosse l'intento della « circolare » lo si evince dal testo che si allega.

L'iniziativa merita dunque apprezzamento, in quanto mossa dall'intento di predisporre un documento, grazie al quale la magistratura potesse essere correttamente

informata su una delicata fase delle istruttorie del Nucleo.

In relazione alle disposizioni contenute nel disegno di legge collegato alla finanziaria (A.C. 2372) che prevedono la unificazione della direzione della politica economica in un unico ministero che superi le attuali strutture del Bilancio e del Tesoro (ed in tale quadro anche un ripensamento circa il ruolo del Nucleo di Valutazione e di quello ispettivo) si ritiene opportuno riconsiderare in quella prospettiva anche la struttura del Nucleo di Valutazione.

Si conferma anche che, di recente, si è proceduto alla nomina di due nuovi componenti del Nucleo di Valutazione nelle persone del Dr. Paolo Peluffo e del Dr. Luca Manieri Elia (i loro curricula sono a disposizione dell'On.le Interrogante), i quali oltre alle funzioni attinenti all'incarico di membri del Nucleo, svolgono altri compiti affidati loro dal Ministro, senza pregiudizio per l'incarico stesso.

Il Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica: Macciotta.

VALPIANA. — Al Ministro per i beni culturali. — Per sapere — premesso che:

l'Archivio di Stato di Verona ha provveduto, tra il 1989 e il 1992 ad attuare opere di adeguamento alle normative antincendio e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per rendere fruibile la propria sede anche alle persone disabili;

come convenuto, solo a collaudo amministrativo avvenuto, in data 15 dicembre 1996 l'architetto Carbognin, incaricato della direzione dei lavori, ha inviato parcella definitiva, liquidata dall'ordine professionale, e riferita a prestazioni professionali prestate in gran parte tra gli anni 1989-1992;

negli anni sono state versate dall'Archivio di Stato stesso alcune anticipazioni,

ma l'ultimo acconto percepito risale al 1991, quando in base all'incarico, solo il 10 per cento della somma doveva essere trattenuta fino al collaudo amministrativo;

in allegato alla seconda perizia di variante del 1992, il professionista aveva presentato un aggiornamento del preventivo di parcella eseguito sulla base di dati ancora provvisori che, però, non si discostava dal consultivo finale;

a tutt'oggi il professionista non ha ancora ricevuto il saldo della parcella, di lire 67.731.299, Iva compresa;

in data 22 aprile 1996 il direttore della divisione IV dell'ufficio centrale per i beni archivistici del Ministero per i beni culturali, dottor Eugenio Lo Sardo, ha inviato al direttore dell'Archivio di Stato di Verona una nota, protocollata in arrivo il 4 maggio 1996, con la quale dà il suo nulla osta al pagamento del saldo dovuto alla parcella dell'architetto Carbognin, prelevando la somma necessaria dall'accREDITAMENTO n. 65 di lire 250 milioni - cap. 8203, esercizio finanziario 1993;

a tutt'oggi — agosto 1996 — non risulta che i fondi siano stati inviati dal Ministero all'Archivio di Stato —:

se non ritenga vergognoso che un professionista che, in base ad incarico della pubblica amministrazione ha svolto un lavoro di responsabilità, debba attendere oltre quattro anni per vedersi liquidato quanto dovuto;

quando intenda liquidare la somma dovuta che, di piccola entità per il ministero, risulta invece essenziale e rilevante per il sostentamento individuale;

se non ritenga doveroso incaricare l'Archivio di Stato di Verona di liquidare immediatamente la somma dovuta.

(4-02888)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare presentata dalla s.v. si comunica che il dirigente della divisione IV dell'Ufficio centrale per i beni archivistici di questo Ministero ha provveduto in data 12 agosto 1996 a riaccREDITARE i fondi e quindi il professionista citato nell'interrogazione parlamentare sarà pagato nei tempi tecnici che richiedono le procedure previste dall'attuale normativa di contabilità di Stato.*

Le lungaggini, in casi come quelli segnalati dalla S.V., dipendono dalla complessità delle operazioni previste dalla sopracitata normativa, della quale si auspica una semplificazione in tempi brevi.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Veltroni.

VIALE. — *Ai Ministri dei beni culturali e ambientali, dell'ambiente, dei lavori pubblici, della difesa, degli interni e delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

nella città di Casale Monferrato è ubicato l'omonimo castello medioevale risalente alla metà del Trecento, già appartenente, sino agli anni settanta, al ministero della difesa che lo ha adibito a deposito divisionale « Cremona »;

attualmente l'importante monumento versa nel più completo abbandono;

nel 1993 il comune, al fine di provvedere ad un recupero del castello in oggetto, ha promosso un convegno di studio in collaborazione con l'associazione casalese arte e storia, presentando un elaborato progettuale per il recupero e conservazione del patrimonio artistico locale;

a suo tempo era stata altresì prospettata l'esigenza del recupero del castello, destinandolo al costituendo museo del Po; nell'ambito di interventi straordinari e prioritari promossi dalla regione Piemonte;

con richiesta del maggio 1995 il comune di Casale Monferrato ha provveduto a richiedere ai ministeri dei beni ambientali e delle finanze l'acquisizione, a prezzo simbolico, del bene ricevendone parere favorevole, mentre a tutt'oggi manca l'assenso del ministero della difesa;

purtroppo fino ad oggi la meritoria iniziativa del comune di Casale Monferrato non ha trovato concreta possibilità di attuazione, con il pericolo dell'irreparabile degrado del castello —:

se non ritengano assolutamente indispensabile superare in tempi rapidi tutti gli assurdi ostacoli burocratici che tuttora si frappongono alla realizzazione della predetta pregevole iniziativa culturale tesa alla valorizzazione di un importante edificio storico e nel contempo, accertare le responsabilità dei ritardi burocratici verificatisi. (4-00758)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si premette che la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Torino si è pronunciata favorevolmente in merito all'acquisizione a prezzo simbolico del castello dei Gonzaga da parte del Comune di Casale Monferrato. La predetta Soprintendenza ha altresì sollecitato i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria affinché valutino positivamente la proposta di acquisizione del Comune, anche in considerazione del lodevole impegno, manifestato dallo stesso Comune,

di destinare una consistente cifra del proprio bilancio per le opere assolutamente urgenti ed indifferibili di rifacimento e ripristino del castello.

La Soprintendenza, per quanto di competenza, ha manifestato la propria disponibilità per una rapida definizione della questione, nell'ottica di una doverosa opera di salvaguardia e valorizzazione dell'eccezionale bene vincolato.

L'acquisto del castello è stato deliberato dal Consiglio comunale di Casale Monferrato con atto n. 33 del 27 maggio 1996.

Presso l'Amministrazione finanziaria sono tuttora in corso d'istruttoria due pratiche concernenti l'immobile in oggetto: la prima relativa alla richiesta di acquisto anzidetta, ai sensi della legge n. 549 del 1995, la seconda relativa alla richiesta di concessione, ai sensi della legge n. 390 del 1986, che regolamenterà il periodo di tempo intercorrente fino alla data di perfezionamento dell'atto di vendita.

In data 26 marzo 1996 la Sezione staccata di Alessandria della Direzione Compartimentale del Territorio del Ministero delle Finanze ha invitato il locale Ufficio Tecnico Erariale a riprendere in consegna l'immobile in oggetto per conto dell'Amministrazione finanziaria e procedere contemporaneamente alla consegna provvisoria dello stesso al Comune di Casale Monferrato.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Veltroni.